

Prot. 362/2008

Bologna, 11 dicembre 2008

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Prof. ssa Monica Donini
Sede

Con la presente trasmetto il Progetto di Legge "**Promozione e sostegno dell'accessibilità e dell'integrazione delle persone con disabilità nei luoghi di interesse culturale.**" a firma mia e dei colleghi di gruppo.

Distinti Saluti.

Luca Bartolini

Enrico Aimi

Gioenzo Renzi

Alberto Vecchi

PROGETTO DI LEGGE

"Promozione e sostegno dell'accessibilità e dell'integrazione delle persone con disabilità nei luoghi di interesse culturale."

Progetto di legge

"Promozione e sostegno dell'accessibilità e dell'integrazione delle persone con disabilità nei luoghi di interesse culturale."

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire l'integrazione nella vita quotidiana delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2, comma 1, lett.a) dello Statuto, con la presente legge promuove e sostiene azioni positive volte a favorire l'accessibilità e l'integrazione di tali soggetti nei luoghi di interesse culturale.
2. Ai fini della presente legge si considera persona con disabilità chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere difficoltà motorie o sensoriali o psicocognitive.

Art.2 Progetti

1. La Regione, per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, sostiene progetti che, conformemente alle linee guida previste dal Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008 (Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale), siano finalizzati alla creazione di percorsi museali, bibliotecari o archivistici per la fruizione da parte di persone con disabilità.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere volti a garantire in via prioritaria:
 - a) l'accessibilità, intesa quale possibilità per chiunque di raggiungere l'edificio e le sue singole unità, di entrarvi agevolmente e di fruire dei relativi spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, evitando ove possibile ingressi riservati alle persone con disabilità;

- b) l'orientamento, inteso quale capacità soggettiva di conoscere con ragionevole esattezza la propria collocazione nell'ambiente;
- c) l'integrazione, intesa quale possibilità per le persone con disabilità di fruire dei luoghi di interesse culturale mediante modalità e percorsi che non li separino dagli altri visitatori.

Art. 3

Procedure per la concessione dei contributi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e con scadenza biennale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad individuare:
 - a) i siti culturali regionali cui si riferiscono i progetti di cui all'art. 2;
 - b) i criteri per l'individuazione dei destinatari dei contributi;
 - c) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande riferite ai progetti di cui all'art. 2;
 - d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
2. La liquidazione dei contributi e' effettuata in due soluzioni:
 - a) la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della concessione dei contributi, pari al 50% dei contributi concessi;
 - b) la seconda, pari al restante 50% a titolo di saldo, successivamente alla completa realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento. A tal fine, il soggetto beneficiario dei contributi presenta alla Giunta una relazione illustrativa di quanto realizzato, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.
3. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale realizzazione dei progetti ammessi a contributo alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

Art. 4

Divieto di cumulo

1. Non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quelli previsti da altre leggi regionali o statali per il medesimo titolo.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità revisionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n. 4).